

# **CONTRATTO NORMALE DI LAVORO PER LE AZIENDE DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE GOMME “GOMMISTI”(CNLRSG)**

## **Premessa**

Nell'ambito dei controlli effettuati presso le aziende di riparazione e/o sostituzione, nel corso dei mesi di marzo-aprile 2010, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO.. La Commissione tripartita, intende quindi proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro che prevede salari minimi obbligatori per gli addetti alla sostituzione e/o riparazione gomme, conformemente all'art. 360b cpv. 3 CO. Il Contratto normale di lavoro per gli addetti alla sostituzione e/o riparazione gomme viene pertanto pubblicato dalla Commissione tripartita nella formulazione seguente:

## **Art. 1**

### **Campo di applicazione**

<sup>1</sup>Il contratto è applicabile alle aziende di riparazione e/o sostituzione gomme, ad esclusione di quelle annesse a aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni e alle officine meccaniche in quanto già assoggettate al Contratto collettivo per il personale delle autorimesse (CCL autorimesse).

<sup>2</sup>Il personale delle aziende di cui al cpv. 1 che si occupa di lavori di officina al di fuori della riparazione e/o sostituzione gomme sottostà al CCL autorimesse.

<sup>3</sup>Il personale amministrativo non è assoggettato al presente contratto.

## **Art. 2**

### **Durata del lavoro**

<sup>1</sup>La durata normale settimanale del lavoro è di 41 ore ½ nella media di dodici mesi a contare dal mese di settembre.

<sup>2</sup>La settimana lavorativa è ripartita su 5 giorni e ½, eccezioni sono ammissibili nel rispetto della legge federale sul lavoro.

<sup>3</sup>È possibile superare le 41 ore ½ di lavoro settimanali, fino a un massimo di 54 ore, per dodici settimane al massimo sull'arco di 1un anno.

## **Art. 3**

### **Categorie salariali**

Il salario minimo è fissato in base alle seguenti categorie:

- personale non qualificato
- personale non qualificato con 3 anni di esperienza
- personale qualificato con (con AFC)

## **Art. 4**

### **Importo del salario minimo**

<sup>1</sup>Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

#### **a. per lavoratori non qualificati**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| - primo anno   | <b>fr. 16.30</b> |
| - secondo anno | <b>fr. 18.20</b> |

**b. per lavoratori qualificati e personale non qualificato con 3 anni di esperienza:**

- primo anno fr. 19.45
- secondo anno fr. 21.15

<sup>2</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi.

<sup>3</sup>L'USML pubblica i salari mensili calcolati in base a questi salari orari, graduati secondo le ore di lavoro settimanali. Il calcolo dei salari mensili si basa sul versamento di 12 salari mensili all'anno.

Art. 5

#### **Adeguamento al rincaro dei salari minimi**

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Art.6

#### **Altre disposizioni**

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 7

#### **Diritti acquisiti**

Le disposizioni di salario e di lavoro vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente contratto che fossero migliori di quelle previste da quest'ultimo, non potranno essere peggiorate.

Art. 8

#### **Entrata in vigore e durata**

Il contratto normale di lavoro per gli addetti alla riparazione e/o sostituzione gomme entra in vigore il 1. gennaio 2012 e ha una validità di 2 anni.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Bellinzona, 21 dicembre 2011